



TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. XXXXXXXX XXXXXXXX, all'esito dell'udienza del 15.9.2022, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.221, comma 4, Legge n.77/2020, di conversione del D.L. n.34/2020 - la cui efficacia è stata prorogata sino al 31.12.2022, in forza dell'art.7, del D.L. n.228/2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro per l'anno 2021 al numero XXXX, promossa con ricorso depositato in data 21.10.2021

da

XXXXXXXX XXXXXXXX, rappresentato e difeso, ,per procura in calce al ricorso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi e Maria Dolores Broccoli, elettivamente domiciliato in Cassino (FR), nella Via D. Cimarosa, n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Dolores Broccoli

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

convenuto contumace

Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente non di ruolo su supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 27.1.2016 al 30.6.2018, ha dedotto di aver diritto all'emolumento denominato retribuzione professionale docente (RPD), che è stato pari ad €5,47 giornalieri sino al 28.2.2018 e poi è stato aumentato a €5,82 dal 1°3.2018. Tale compenso è stato invece riconosciuto, con discriminazione ai suoi danni, ai colleghi che hanno svolto



identiche mansioni e che hanno prestato servizio con contratti a tempo determinato al 30.06 o 31.08 ovvero ai colleghi di ruolo. Avendo lavorato per 81 giorni nel periodo sopra indicato ha quindi rivendicato il diritto a percepire la somma complessiva di €.443,07 (81 x 5,47).

Su queste premesse parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 12.11.2020 al 3.4.2021, con condanna del Ministero al pagamento della somma di €.801,78 o di quella ritenuta equa, oltre accessori e con vittoria di spese di lite, da distrarsi.

Il ricorrente ha anche dedotto di non aver percepito alcuna indennità per ferie non fruita durante gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228, nonostante lo stesso avesse oggettivamente maturato un numero di giorni di ferie superiore alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza Ministeriale, e determinate per la Regione Lazio da specifiche Delibere allegate al ricorso.

L'attore ha quindi dedotto che gli spettano le differenze retributive per indennità di ferie non godute per le giornate di lavoro maturate ed eccedenti rispetto ai giorni di sospensione dell'attività didattica durante l'anno scolastico. Ciò in quanto, sino all'anno scolastico 2012/2013 i docenti che non potevano fruire delle ferie, in quanto titolari di contratti sino al 30/06, hanno avuto il diritto di ricevere il relativo indennizzo commisurato alla retribuzione equivalente ai giorni di ferie non fruita in base al combinato disposto degli artt. 15 e 19 CCNL 2006/2009, applicabile sino a giugno 2013 in base alla L. n. 228/2012. Dall'anno scolastico 2013/2014, alla stregua dell'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito nella legge n. 135 del 7/8/2012, "le ferie maturate relativamente al corrente anno scolastico non potranno più essere retribuite ma fruita nei periodi di sospensione dell'attività didattica".

Pertanto, da tale periodo 2013/2014 la norma ha previsto espressamente che il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 55 della legge 24/12/2012 n. 228. Allo stesso modo il successivo comma 56 del citato art. 1, ha previsto che le clausole contrattuali contrastanti con i commi 54 e 55 sono disapplicate dal 01/09/2013.

In ordine alla determinazione del *quantum debeatur*, computando le ferie maturate, nonché i giorni di sospensione stabiliti dalla Regione Lazio per gli anni di riferimento, il ricorrente ha dedotto di aver diritto ad una indennità di ferie non goduta pari alla somma di €.1.295,31.



Il M.I.U.R. non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Il ricorso merita accoglimento, per i motivi appresso indicati

Va osservato che la Cassazione (*sentenza n.20015/2018; conf. Cass. n.2924/2020*) ha chiarito che la retribuzione professionale docenti spetta a tutto il personale docente, compresi gli assunti a tempo determinato. Invero, l'art.7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la *"retribuzione professionale docenti"* a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n.124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle *"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999"* deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.

Invero, l'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica "Retribuzione Professionale Docenti", prevede: *"1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. 2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995"*.

La Suprema Corte ha poi chiarito che: le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio *"al personale docente ed educativo"*, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle *"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"* deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.



Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di *"periodi di servizio inferiori al mese"* (Cass. Sez. L - , *Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020*).

Ebbene nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze. Si tratta di contratti temporanei, ma per i quali il Ministero convenuto, rimasto contumace, non ha potuto esporre significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (*con incarico fino al 31 agosto*) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (*30 giugno*), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.

Va, in definitiva, affermato il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 27.1.2016 al 30.6.2018, con condanna del Ministero al pagamento della somma di €443,07, come calcolata nei conteggi attorei che vanno esenti da censure, oltre interessi legali come precisato in dispositivo. I predetti conteggi sono corretti, avendo gli stessi parametrato la misura giornaliera della RPD, pari a €5,47 agli 81 giorni di servizio pacificamente svolti dal ricorrente.

Il ricorrente ha anche dedotto di non aver percepito alcuna indennità per ferie non fruita durante gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 54, della legge 24.12.2012 n. 228, nonostante lo stesso avesse oggettivamente maturato un numero di giorni di ferie superiore alle giornate di sospensione delle attività didattiche, definite con ordinanza Ministeriale, e determinate per la Regione Lazio da specifiche Delibere allegate al ricorso.

Osserva il Giudicante che la Cassazione, con recente sentenza n.14268/2022, ha chiarito che in relazione a periodi che comprendono anche quello per cui è causa (anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018), rilevano tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.



In particolare, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto SCUOLA, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.

Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruito dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruito nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia- sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Lo stesso CCNL, al successivo art.19, - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato- dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, dispone che le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: *"La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto"*.

Come chiarito dalla citata Cassazione n.14268/2022, la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola- come fissati dal calendario regionale- dovendo intendersi in questo senso la locuzione *"periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico"*. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.

Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012. Il D.L. 6 luglio 2012, n.95, art.5, comma 8, come modificato, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n.135, ha così disposto: *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di*



qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n.95, che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art.3 Cost., dell'art.36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art.117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore; così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea.

Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con la L. 24 dicembre 2012, n.228, art. 1, commi da 54 a 56, - dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Secondo il suddetto art. 1, comma 54, il personale docente-senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato- fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.



Il successivo comma 55, ha aggiunto al sopra trascritto D.L. n. 95 del 2012, art.5, comma 8, un ultimo periodo, precisando che la sua disciplina non si applica *"al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie"*. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).

Da ultimo, lo stesso art. 1, comma 56, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55, non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.

In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n.135 del 2012, (di conversione del D.L. n. 95 del 2012) e la L. n.228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore della L. n.228 del 2012, art.1, comma 54, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dal CCNL Scuola 2006/2009, art.13, comma 9, ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013.

Aderendo al nuovo dettato normativo, può quindi affermarsi che indennità spetta, in ogni caso, per i giorni di ferie residui (differenza tra numero complessivo di giorni maturati in favore del docente e il numero dei giorni fruiti obbligatoriamente per effetto dell'art.1, comma 54, nel corso della sospensione delle lezioni e di quelli ulteriori fruiti dal docente a domanda. I giorni residui in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, delle ferie maturate e non goduti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezione rientranti nel periodo ordinario di lavoro.

Rimane a carico del Ministero convenuto, quale datore di lavoro, l'onere di fornire la prova che il docente abbia in realtà goduto delle ferie per il periodo ulteriore rispetto a quello obbligatorio. La giurisprudenza è invero consolidata nell'affermare che *"il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha soltanto*



l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. n.8521/2015 e Cass. n.26985/2009).

Deve essere quindi riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, computando le ferie maturate dal ricorrente, nonché i giorni di sospensione stabiliti dalla Regione Lazio per gli anni di riferimento, con condanna del Ministero al pagamento della somma di €. 1.295,31, come calcolata nei conteggi attorei, che vanno esenti da censure, oltre interessi legali come precisato in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, come aggiornato dal D.M. n.37/2018 (competenza: cause di lavoro; valore della causa: da €.1.101 fino a €.5.200; compenso fase di studio della controversia, valore medio: €.846,00; compenso fase introduttiva del giudizio, valore medio: €.405,00; compenso fase decisionale, valore medio: €.710,00; compenso complessivo: €.1961,00)

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 27.1.2016 al 30.6.2018;
- 2) condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di €.443,07, per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
- 3) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio reso con supplenze brevi e saltuarie nel periodo dal 27.1.2016 al 30.6.2018;
- 4) condanna il Ministero convenuto al pagamento della somma di €.1.295,31, per i titoli di cui al capo 1), oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
- 3) pone a carico di parte resistente le spese di lite, liquidate in €.1961,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

Frosinone, 20.9.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.XXX XXXXX

